

STATUTO

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

E' costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile, e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata **Angeli del Bello Milano ODV ETS** - organizzazione di volontariato da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in Milano. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse in Italia e all'estero con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione è affiliata alla Fondazione Angeli del Bello di Firenze, proprietaria del marchio e del logo "Angeli del Bello"

ARTICOLO 2

Carattere dell' associazione

L'associazione è apartitica, è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

A supporto dei volontari associati sono presenti i "volontari non soci" che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore dell'associazione in maniera occasionale mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

L'Associazione, si atterrà ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro anche indiretto;
- divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
- esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- democraticità e apartiticità della struttura;
- elettività e gratuità delle cariche associative;

- gratuità delle prestazioni fornite dagli associati, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione nei limiti di cui al presente statuto e di quanto disposto dal Codice del Terzo Settore;
- sovranità dell'Assemblea.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti i membri degli organi dell'Associazione devono essere associati.

ARTICOLO 3

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi e attività dell'associazione

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare: il miglioramento della qualità e del decoro urbano dell'area Lombarda nell'ambito della tutela dell'ambiente, attraverso azioni volte alla riduzione del degrado e all'innalzamento del senso civico dei cittadini e dei frequentatori delle aree interessate nel rispetto dell'ordinamento e delle norme di legge in un percorso condiviso con i Cittadini, Comune, Sovrintendenza, Forza dell'Ordine, Scuole e altri soggetti.

L'associazione può svolgere in via principale e, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- organizzazione e promozione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente (parchi e giardini) e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera e);
- interventi di tutela promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ivi inclusi i beni di interesse storico e artistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, ivi incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i);
- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1 comma 2 lettera c della legge 6 giugno 2016 nr. 106 (lettera p).

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

1. Ripulitura delle facciate esterne di edifici pubblici e privati per la rimozione di imbrattature e graffiti; pulizia del verde urbano.
2. Attività educativa e di sensibilizzazione nei riguardi nella tematica del decoro urbano e del senso civico.

3. Contribuire alla formazione di specifiche professionalità, o alla riqualificazione professionale, anche attraverso progetti comuni con enti formativi ed istituzioni culturali locali, nazionali ed estere.
4. Riscoprire attraverso qualificate iniziative la memoria storica delle città e dei paesi lombardi.
5. Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione, ai sensi dell' art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 5

Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- A. quote di iscrizione;
- B. donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- C. erogazioni liberali da parte di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
- D. entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- E. entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali;
- F. entrate derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o eventi culturali;
- G. rendite patrimoniali;
- H. ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 6

Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;

- organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato).
- organo di revisione legale dei conti (se nominato)
- il Presidente;
- il Vicepresidente

Tutte le cariche sociali (salvo quelle eventuali di membri dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 comma 2 cod. civile) sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione ad eccezione dell'assemblea generale che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 7

Requisiti dei soci

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche o enti giuridici (ODV, altri enti del terzo settore senza scopo di lucro) nei limiti dell'art.32 del codice del Terzo Settore di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 8

Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Per avere la qualifica di socio e partecipare alla vita associativa si rende necessario comunicare un indirizzo email personale.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttiva, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della successiva convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Sono previsti i seguenti tipi di associati:

- Fondatori;
- Ordinari;
- Onorari.

FONDATORI: sono coloro che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo. I fondatori condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari, prestando la propria opera di volontariato.

ORDINARI: sono coloro che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari, prestando la propria opera di volontariato.

ONORARI: cioè coloro che, in virtù delle iniziative e delle attività svolte a favore dell'Associazione, siano ritenuti dal Consiglio Direttivo particolarmente benemeriti. Ogni associato onorario ha diritto ad un voto e non può dare delega.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni ivi incluso l'eventuale codice etico;
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea. La quota non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato. Le quote sono inoltre dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato.

a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione, nonché un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri

soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Gli associati godono del diritto di frequentare i locali e di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, di prendere visione degli atti e dei registri dell'Associazione presso la sede dell'Associazione secondo le norme del presente statuto e di vedersi rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Sono eleggibili alle cariche sociali:

- i soci fondatori;
- i soci ordinari purché abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno un anno, ed entrambi purché:
 1. non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 2. non siano stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 3. non siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari diversi dall'avvertimento;
 4. siano in regola con il pagamento della quota associativa e con altri eventuali oneri connessi

ARTICOLO 9

Sostenitori dell'associazione

Il Consiglio Direttivo cura la tenuta di un albo dei sostenitori dell'Associazione.

Può essere sostenitore, anche senza divenire socio dell'Associazione, chiunque, condividendone le finalità, intenda sostenere l'attività dell'Associazione mediante un contributo di denaro stabilito nel minimo dal Consiglio Direttivo, ovvero altra utilità ritenuta rilevante dal Consiglio Direttivo.

La domanda di iscrizione all'Albo dei Sostenitori è presentata al Consiglio Direttivo, che provvede all'esame nei successivi trenta giorni. La qualifica di sostenitore non è incompatibile con quella di socio.

ARTICOLO 10

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a. richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b. sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c. espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO 11

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a. per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b. per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c. per delibera di espulsione;
- d. per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno dalla scadenza fissata per il versamento della quota;
- e. per morte.
- f. recesso: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento dell'intera quota associativa per l'anno in corso.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme eventualmente versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 12

Esercizio Sociale

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 13

Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a. per decisione del consiglio direttivo;
- b. su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 14

Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice ovvero per posta elettronica (requisito necessario per ricoprire la qualifica di socio), a mezzo PEC (se posseduta) e, laddove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato o da un singolo consigliere.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato o da un singolo consigliere dimissionario.

ARTICOLO 15

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero degli associati presenti. Le delibere dell'Assemblea sono approvate con la maggioranza dei voti dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Le Assemblee volte a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto e sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, sono valide quando sono presenti almeno i 3/4 degli associati e sono approvate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione della costituzione, nonché il diritto dei presenti ad intervenire.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nell'eventuale regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

ARTICOLO 16

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio dell'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

ARTICOLO 17

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- A. discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
- B. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti;
- C. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- D. fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- E. approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- F. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- G. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- H. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

È facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ARTICOLO 18

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;

- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale;
- predisporre il bilancio consuntivo, preventivo ¹⁵ (se previsto) e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle diverse attività di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 19

Composizione del Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore associati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri, nominati dall'assemblea ordinaria. Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 4 (quattro) anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Una volta eletto, il Consiglio Direttivo, su convocazione del Consigliere più anziano da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni dall'elezione assembleare, nominerà al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si

procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta

in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente e/o il vicepresidente e/o il tesoriere e/o il segretario. In caso di sfiducia o dimissioni del

Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 20

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti, valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle discussioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti deve essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo

consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 21

Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa. Il presidente dura come il consiglio direttivo e può essere rieletto.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Convoca e presiede riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed esegue l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Presenta all'assemblea degli associati il rendiconto consuntivo e la relativa relazione annuale.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente più anziano in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 22

Vicepresidente

Il vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti. Il vicepresidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il vicepresidente collabora con il Presidente nell'organizzazione e nella gestione di tutte le attività del sodalizio e lo sostituisce in caso di impedimento anche temporaneo

ARTICOLO 23

Organo di controllo e revisione dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica 4 anni per la stessa durata del consiglio direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle

disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato

redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ARTICOLO 24

Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo

dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

La carica di Segretario è cumulabile con l'affidamento, da parte del Consiglio Direttivo, di incarichi esecutivi.

ARTICOLO 25

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere dell'Associazione è eletto dal consiglio direttivo e prepara lo schema di rendiconto preventivo e consuntivo annuale con la sua relativa relazione, da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio Direttivo per il successivo inoltro all'Assemblea ordinaria; tiene aggiornati i documenti contabili ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili.

ARTICOLO 26

Rendiconto Economico-Finanziario

Il Tesoriere elabora con cadenza annuale il rendiconto economico-finanziario e la relazione integrativa, entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio e li sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa delle attività, approvato a norma del comma precedente, perché essa ne deliberi a sua volta l'approvazione.

Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione

patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

ARTICOLO 27

Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 28

Patrimonio dell'Associazione - Divieto di Distribuzione degli Utili - Risorse Economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione delle risorse economiche e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché dalle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 29

Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi

di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

associativo. L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 30

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 31

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere : trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 32

Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore", a cura degli amministratori, salvo diversa

indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. Nello stesso termine può essere prevista la redazione e approvazione del bilancio preventivo per successivo esercizio.

I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ARTICOLO 33

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 34

Volontari

I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni previamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di rapporto retribuito da parte dell'Associazione.

ARTICOLO 35

Dipendenti e Collaboratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti, i prestatori di lavoro autonomo o di altra natura sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento eventualmente adottato dall'Associazione. I dipendenti, i prestatori di lavoro autonomo o di altra natura sono, ai sensi di legge e di Regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 36

Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 37

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

ARTICOLO 38

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione

del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Milano.

ARTICOLO 39

Privacy

Gli organi statutari dell'Associazione, nel rispetto dei principi GDPR Reg. 2016/679 e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento, utilizzeranno i dati dei Soci esclusivamente per promuovere e informare sull'attività dell'Associazione, previa autorizzazione da parte degli stessi.

La cancellazione dei dati sarà effettuata in qualsiasi momento, previa richiesta degli interessati.

ARTICOLO 40

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del D. Lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to: Elena Bulleri

F.to: Alessandro Riccardo Martello

F.to: Simone Lunghi

F.to: Bizziccheri Stefano Italo Giuseppe

F.to: Andrea Dario Jarach

F.to: Danilo Galvagni

F.to: Benedetta Gaia Cosmi

F.to: Sonia Mangione

F.to: Federica Francesca Gamba

F.to: Francesco De Rosa (I.S.)